



# **COMUNE DI CENTO**

**Provincia di Ferrara**

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE,  
ESTETISTA, TATUATORE E MESTIERI AFFINI**

***Approvazione del Consiglio Comunale con deliberazione  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_***

**INDICE**

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - La Commissione
- Art. 3 - Modalità di svolgimento delle attività
- Art. 4 - Autorizzazione amministrativa
- Art. 5 - Autorizzazione a soggetti non italiani
- Art. 6 - Il contenuto e la modifica dell'autorizzazione amministrativa
- Art. 7 - Autorizzazioni rilasciabili alla stessa impresa - compresenza di attività diverse nel medesimo esercizio - società infrasettoriale
- Art. 8 - Requisiti igienici e sanitari - superfici minime dei locali adibiti all'esercizio dell'attività - la dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria
- Art. 9 - Attività Di Tatuatore e Piercing – Linee Guida
- Art. 10 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività secondarie di “estetista presso” o “acconciatori presso” - disciplina per le attività affini
- Art. 11 - Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte
- Art. 12 - Invalidità morte, interdizione o inabilitazione dell'imprenditore artigiano
- Art. 13 - La domanda per l'apertura di nuovi esercizi, per il trasferimento e per il subingresso di quelli esistenti
- Art. 14 - Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
- Art. 15 - Inizio, sospensioni temporanee e cessazione dell'attività
- Art. 16 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 17 - Obbligo di esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe, degli orari di apertura chiusura e degli avvisi della autorità sanitaria
- Art. 18 - Calendario, orari di apertura e chiusura degli esercizi
- Art. 19 - Vigilanza e sanzioni
- Art. 20 - Abrogazione ed entrata in vigore

**ART. 1**  
**- OGGETTO DEL REGOLAMENTO -**

1. Le attività di ACCONCIATORE, ESTETISTA, e MESTIERI AFFINI, ivi compresi gli istituti di bellezza comunque denominati, ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate dalle normative:
  - legge 14 febbraio 1963, n° 161, modificata ed integrata dalla legge 23 dicembre 1970 n° 1142,
  - legge 04/01/1990, n° 1,
  - L.R. 04/08/1992, n° 32, modificata dalla L.R. 03/03/1993, n° 12
  - Legge n. 174 del 17/8/2005,
  - DL 31/1/2007 N.7 convertito in Legge 2/4/2007 n.40,
  - Delibera di Giunta - N.ro 2007/465 il 11/4/2007,
 e dalle disposizioni del presente Regolamento.
  
2. L'attività di ACCONCIATORE (L. 174/05) comprende le prestazioni svolte indifferentemente per uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura degli stessi, l'applicazione di parrucche, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba ed ogni altro servizio complementare.
  
4. L'attività di ESTETISTA comprende le prestazioni ed i trattamenti indicati dall'art. 1 della legge n° 1 del 1990, ivi comprese l'abbronzatura e la sauna, con le esclusioni previste dalle stesse disposizioni.
  
5. Sono considerati MESTIERI AFFINI a quelli di acconciatore le attività inerenti l'adeguamento estetico a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di: truccatore, visagista, manicure, pedicure estetico, tricologo, tatuatore e piercing (per questi ultimi sono chiarite le linee guida con DGR 2007/465 – art. 10 presente regolamento) .

**ART. 2**  
**- LA COMMISSIONE -**

In base alla D.G. 172 dell'11/7/2001 "Art. 96 D.L.vo 267/2000 – Provvedimenti" nella quale sono state individuate le Commissioni Comunali indispensabili, è stata abrogata la Commissione Comunale per la disciplina delle attività di Acconciatore, estetista e mestieri affini.

Si provvederà, solo nel caso in cui sia necessaria una modifica del presente Regolamento , a chiedere il parere alle Associazioni di categoria.

**ART. 3**  
**- MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' -**

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.
  
2. Tali attività possono essere svolte, in modo saltuario ed eccezionale, esclusivamente presso il domicilio del committente (ovvero presso il committente) da parte delle imprese in possesso di regolare autorizzazione, o da loro personale dipendente incaricato, a condizione che ciò avvenga nel normale orario di lavoro e che il titolare della

autorizzazione dia prova che il committente abbia validi motivi per non recarsi presso l'esercizio.

3. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate in luogo pubblico o privato, presso il domicilio dell'esercente, ovvero in apposita sede designata dal committente nelle ipotesi previste nel successivo art. 9 - comma 11, lettere a) e b), in locali che rispondano ai requisiti igienico sanitari di cui al successivo art. 8.
4. Fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari, le attività possono essere autorizzate se svolte presso il domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma precedente e nell'ipotesi che l'esercizio non abbia accesso diretto dalla pubblica via è fatto obbligo alle imprese autorizzate di apporre all'esterno apposita tabella dalle dimensioni minime di cm. 30 x 10 indicante l'insegna dell'azienda e il tipo di attività autorizzata.

#### **ART. 4** **- AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA -**

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa comprensiva di tutti i pareri obbligatori e/o denuncia inizio attività (DIA) come previsto dalla Legge 2/4/2007 n.40 ai sensi della legge 241/90 e successive modifiche (sempre previo accertamento del possesso dei requisiti professionali e dell'osservanza delle vigenti norme igienico sanitarie) .
2. Possono essere titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente:
  - a) le imprese esercitate in forma individuale;
  - b) le imprese artigiane esercitate in forma individuale;
  - c) le imprese artigiane esercitate in forma di società, anche cooperativa;
  - d) le imprese esercitate in forma societaria diverse da quelle artigiane previste dalla legge 08/08/1985, n° 443;
  - e) per la sola attività di estetista le imprese indicate al comma 2 dell'art. 7 della legge n° 1 del 1990.
3. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Responsabile di SUAP per le Attività Produttive, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento:
  - 1.a) del possesso da parte dell'impresa artigiana di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione dei requisiti previsti dalla legge n° 443 del 1985. L'accertamento spetta alla Commissione Provinciale per l'Artigianato. Nel caso di impresa non operante l'accertamento della C.P.A. dovrà riguardare l'esistenza dei presupposti che facciano fondatamente ritenere che l'attività sarà svolta secondo le disposizioni della citata legge n° 443/1985;
  - 1.b) della regolare costituzione della società e della avvenuta iscrizione nel registro delle imprese per le imprese esercitate in forma societaria diverse da quelle previste dalla legge n° 443/1985. Tale accertamento spetta agli organi comunali preposti al rilascio della autorizzazione;
  - 1.c) dal possesso del titolo abilitante previsto dalle disposizioni del D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 per la vendita di prodotti cosmetici per le imprese indicate dal comma 2 dell'art. 7 della legge n° 1 del 1990.

2. Della destinazione d'uso urbanistico-edilizia e dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati e dei prodotti applicati e al personale addetto.
3. Del possesso dei requisiti professionali per l'attività che si intende esercitare da parte dei soggetti indicati dalle vigenti disposizioni in relazione alle diverse tipologie di impresa.
4. Il titolare, i componenti la società in possesso della qualifica professionale nonché il direttore d'azienda, devono essere presenti all'interno dell'esercizio.
5. Il Comune si riserva di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni/asseverazioni comunicate nella DIA di cui al punto 1) del presente articolo.

#### **ART. 5**

#### **- AUTORIZZAZIONE A SOGGETTI NON ITALIANI -**

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i cittadini di uno degli stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai soggetti italiani.
2. Il comma 1 si applica anche ai cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, purché sussista la condizione di reciprocità prevista dall'art. 16 delle "disposizioni sulla legge in generale" del Codice Civile e nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 25/07/1998, n. 286 e del D.P.R. 31/08/1999, n. 394.

#### **ART. 6**

#### **- IL CONTENUTO E LA MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA -**

1. L'autorizzazione amministrativa e/o DIA per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.
2. Nel caso di attività esercitate in forma societaria l'autorizzazione è rilasciata alla Società, in essa sono indicati i nominativi dei soci, ovvero del direttore dell'azienda, in possesso della qualifica professionale richiesta a seconda del tipo di società.
3. E' fatto obbligo di allegare all'autorizzazione amministrativa copia della pianta planimetrica dell'esercizio e della relazione tecnica di cui al comma 20, lett. a) e b), del seguente art. 8, debitamente vistate, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione stessa.
4. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di chiedere la modifica della stessa nei seguenti casi:
  - a) variazione della composizione dei soci o della ragione sociale delle imprese artigiane esercitate in forma di società, anche cooperativa;
  - b) variazione della composizione dei soci, della ragione sociale o del direttore dell'azienda delle imprese esercitate in forma societaria diverse da quelle previste dalla legge n° 443/1985;

c) variazioni delle condizioni oggettive precedentemente accertate.

**ART. 7**  
**- AUTORIZZAZIONI RILASCIABILI ALLA STESSA IMPRESA -**  
**COMPRESENZA DI ATTIVITA' DIVERSE NEL MEDESIMO ESERCIZIO -**  
**SOCIETA' INFRASETTOREALE -**

1. Ad una stessa impresa esercitata in forma individuale possono essere rilasciate più autorizzazioni relative a più sedi (unità locali) a condizione che gli ulteriori esercizi siano diretti da persone in possesso della relativa qualifica.
2. In deroga al comma precedente il Responsabile di SUAP può rilasciare alla stessa impresa esercitata in forma individuale una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso stabilimenti militari, istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena quando svolte a favore delle persone che conducono vita in comune nel proprio ambito.
3. Ad una stessa impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi (relative a più sedi) in misura non superiore al numero dei soci qualificati che svolgono il proprio lavoro, anche manuale, nell'ambito dell'impresa.
4. Ad una stessa impresa esercitata in forma di società diversa da quelle artigiane previste dalla legge n° 443/1985 possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa in possesso della corrispondente qualifica professionale.
5. Le diverse attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere svolte congiuntamente:
  - a) in forma di imprese autonome esercitate nella medesima sede con ingresso, servizi e sala di attesa in comune, ma in distinti e separati locali, previo rilascio di singole autorizzazioni intestate alle imprese interessate;
  - b) mediante una delle forme di società previste dal comma 2 dell'art. 3 della legge n° 443/1985 (SOCIETA' INFRASETTOREALI) previo rilascio di un'unica autorizzazione intestata alla Società a condizione, fra l'altro, che ogni attività sia svolta in distinti e separati locali. In tale ipotesi i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali per lo svolgimento delle rispettive attività e ogni socio dovrà eseguire esclusivamente le prestazioni per le quali risulta essere qualificato. Tale condizione sarà apposta sull'atto formale di autorizzazione. Nel caso di recesso di soci o per altra causa venissero a mancare le persone in possesso dei prescritti requisiti professionali per la copertura delle attività autorizzate il titolo autorizzativo deve essere adeguato di conseguenza su richiesta degli interessati.
6. Previo parere dei competenti Servizi Sanitari, nel caso di attività esercitate presso strutture ricettive, quando svolte esclusivamente a favore degli alloggiati, e presso istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena, quando svolte esclusivamente a favore delle persone che conducono vita in comune, lo stesso locale può essere adibito indifferentemente all'esercizio dell'attività di Acconciatore a condizione che tali attività siano svolte in fasce orarie diverse.

7. Nell'ipotesi prevista dal comma 2 dell'art. 9 della legge n° 1 del 1990 lo svolgimento delle prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, che consistono esclusivamente nel taglio e nella colorazione delle unghie, non è soggetto ad autorizzazione né al possesso della qualificazione professionale.
8. Una stessa impresa può essere autorizzata a svolgere nel proprio esercizio, oltre l'attività principale Acconciatore, attività secondaria di estetica, sempre che l'attività principale continui ad essere svolta; allo stesso modo e nel pieno rispetto dei requisiti richiesti, è consentito l'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna nei laboratori autorizzati per lo svolgimento dell'attività di estetista.
9. E' consentito l'esercizio di attività Acconciatore ed estetista presso palestre, a condizione che vengano allestiti appositi spazi e/o reparti e comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

### **ART. 8**

#### **- REQUISITI IGIENICI E SANITARI - SUPERFICI MINIME DEI LOCALI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' LA DICHIARAZIONE DI IDONEITA' IGIENICO-SANITARIA -**

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente Regolamento devono essere separati e distinti, anche se comunicanti, da quelli in cui vengono svolte altre attività, devono avere un'altezza e superficie finestrata non inferiori a quanto previsto nel vigente Regolamento Edilizio
2. Per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc...).
  - a) Acconciatori mq. 10 per un posto di lavoro e mq. 4 per ogni posto di lavoro oltre il primo. Si definisce "posto di lavoro" la poltrona attrezzata davanti allo specchio".  
Le attività secondarie svolte presso attività di estetica dovranno avere una superficie non inferiore a mq. 4 per ogni posto di lavoro, precisando che, comunque, sarà fatta una valutazione complessiva sulla idoneità e funzionalità, dal punto di vista igienico-sanitario, dei locali ove dovrà insediarsi ogni nuova attività.
  - b) estetista mq. 14. Nel caso il laboratorio sia suddiviso in più reparti o box la superficie di ogni ambiente non può risultare inferiore a mq. 5, fermo restando che la loro superficie complessiva non può risultare inferiore a mq.14.  
Le attività secondarie svolte presso Acconciatori dovranno essere svolte in appositi reparti o box della superficie non inferiore a mq. 5 precisando che, comunque, sarà fatta una valutazione complessiva sulla idoneità e funzionalità, dal punto di vista igienico-sanitario, dei locali ove dovrà insediarsi ogni nuova attività.
  - c) mestieri affini (es: truccatore, visagista, manicure, pedicure estetico, tricologo, tatuatore e piercing), fatta eccezione per l'attività di manicure, mq. 14.
3. Per le attività svolte presso il domicilio dell'esercente i locali adibiti all'esercizio della professione devono essere distinti e separati dai locali adibiti a civile abitazione, con essi non direttamente comunicanti e dotati di idoneo servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività.

4. Gli esercizi per l'attività di estetista, anche se svolta presso il domicilio dell'esercente, debbono essere dotati di idonea ed apposita sala o reparto di attesa.
5. Nel caso di subingresso l'esercizio dovrà essere adeguato al fine del rispetto delle superfici minime di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora la superficie dei locali da adibire all'esercizio dell'attività di Acconciatore risulti inferiore a mq. 10 l'autorizzazione sarà rilasciata per un solo posto di lavoro.
6. non è ammesso il subingresso nelle attività disciplinate dal presente regolamento nel caso l'esercizio non sia dotato dei servizi igienici, fatta salva la concreta impossibilità da documentarsi con la quale è possibile derogare al presente regolamento.
7. Non è ammesso il subingresso nelle attività disciplinate dal presente Regolamento che siano esercitate presso il domicilio dell'esercente in locali non rispondenti ai requisiti previsti dal presente articolo.
8. Nei locali ad uso dell'esercizio della attività e in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di metri 1.80 devono essere rivestiti con materiale impermeabile, liscio, a superficie unita perfettamente raccordata, cioè senza fessure ed interstizi; nonché lavabile in modo da consentire la pulizia e la disinfezione più completa.
9. Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere dotati di adatto sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.
10. Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega o, comunque, di appositi contenitori, ed essere adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria.
11. Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio munito di antilatrina con le caratteristiche previste dalle norme e disposizioni vigenti in materia. I servizi igienici ciechi sono ammessi solo se dotati di aerazione forzata con canalizzazione portata oltre il tetto che consenta almeno 10 ricambi aria/ora e temporizzatore a tre minuti.
12. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiusi, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio, con sportelli, per quella pulita, nonché di un recipiente pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie.
13. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria, possibilmente a perdere, in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso e al numero di lavoranti, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.
14. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione. Gli esercizi per l'attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna debbono essere dotati di sedili rivestiti di materiale impermeabile.
15. Ai titolari delle imprese autorizzate incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al



personale dipendente:

- a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia;
  - b) gli strumenti taglienti e acuminati da utilizzare direttamente sulla cute devono essere sterilizzati e successivamente conservati in luoghi non esposti a contaminazione ambientale. Gli strumenti in plastica, legno e quelli che vengono direttamente a contatto con la cute devono essere detersi ed immersi in soluzione disinfettante. Lime lamette e aghi dovranno essere del tipo monouso;
  - c) le tinture, i fissanti e gli altri cosmetici impiegati, devono rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia;
  - d) i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da abbondanti areazioni dell'ambiente;
  - e) durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
  - f) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro pulito e di colore chiaro.
16. Ai fini della sicurezza degli impianti installati negli esercizi per le attività disciplinate dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella legge 3 marzo 1990, n° 46 e successive modifiche.
17. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di esibire ad ogni richiesta dell'Autorità competente:
- la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività acconciatore ed estetista;
18. Il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali, delle attrezzature, delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati è accertato dal competente Servizio dell'Azienda U.S.L., previa richiesta del Comune.
19. Per l'accertamento dei requisiti igienico sanitari, la domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
- a) pianta planimetrica dell'esercizio, in triplice copia, sottoscritta dal richiedente, in scala adeguata, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza e la disposizione degli arredi. Nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da svolgersi presso il domicilio dell'esercente la pianta planimetrica dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale;
  - b) relazione tecnica, in triplice copia e sottoscritta dal richiedente, contenente i seguenti elementi:
    - stato dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento dell'attività;
    - numero dei posti di lavoro per le attività di acconciatore;

- elenco e descrizione delle caratteristiche delle apparecchiature utilizzate con dichiarazione di conformità ai requisiti di legge;
  - descrizione dei procedimenti tecnici usati e dei trattamenti eseguiti.
- c) denuncia al competente Servizio di Medicina Preventiva ed Igiene del Lavoro nel caso ricorrano le condizioni previste dal D.P.R. n° 303 del 1956;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia nel caso di richieste di autorizzazioni per attività da svolgersi presso il domicilio dell'esercente, al fine di valutare l'idoneità dell'abitazione in relazione al numero delle persone ivi residenti.
- f) copia di autorizzazione allo scarico, o autocertificazione attestante il possesso.

## **ART. 9**

### **ATTIVITA' DI TATUATORE E PIERCING – LINEE GUIDA**

(Approvate con Delibera di Giunta Regionale - N.ro 2007/465 il 11/4/2007)

#### **Indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing.**

“Piercing” è un termine inglese che significa “forare”: attraverso interventi cruenti più o meno dolorosi, vengono applicati anelli metallici o altri oggetti in varie zone del corpo.

L'attività di tatuaggio consiste nell'inserimento di sostanze chimiche di diverso colore nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle, detto “tatuaggio ornamentale”.

Le pratiche di interventi sul corpo del tipo di tatuaggi, piercing e analoghi hanno avuto negli ultimi anni una diffusione crescente in tutta Italia, Emilia-Romagna compresa.

#### **Problemi di sicurezza connessi alle pratiche di tatuaggio e piercing**

I problemi di sicurezza di queste pratiche sono legati in modo prevalente, anche se non esclusivo, alla prevenzione delle infezioni.

Durante l'applicazione di un tatuaggio o di un piercing si crea spesso il contatto con il sangue e ciò può generare dei problemi.

Diversi agenti microbici possono infatti arrivare al sangue tramite gli strumenti utilizzati, se questi sono stati contaminati. La contaminazione può avvenire in diversi modi:

- nell'ambiente (per esempio in condizioni di scarsa igiene ambientale o personale, o in carenza di tecniche asettiche);
- nel passaggio attraverso gli strati più superficiali della cute (per incongrua preparazione dell'area cutanea interessata);
- dal sangue di altre persone trattate in precedenza (in carenza di adeguata sterilizzazione o sostituzione del materiale).

Strumenti contaminati che penetrano attraverso la pelle possono quindi trasmettere molti virus, come ad esempio quello dell'epatite C, dell'epatite B o l'HIV, o batteri molto diffusi e pericolosi come lo Stafilococco.

Per questo motivo le attività di piercing e tatuaggi devono essere condotte in modo da assicurare:

- un adeguato livello di igiene del personale e dell'ambiente di lavoro;
- l'uso esclusivo di tecniche asettiche;
- l'adeguato trattamento e smaltimento di oggetti, materiali biologici e rifiuti potenzialmente contaminati;
- l'adeguato trattamento delle lesioni provocate.

Le infezioni possono trasmettersi in molti modi. Il più pericoloso è costituito dalla trasmissione di microrganismi tramite il sangue, che si può avere fra un cliente e l'altro, o fra il tatuatore/piercer e il cliente.

Le modalità possono essere diverse, ad esempio:

- le attrezzature non vengono adeguatamente pulite fra una procedura e l'altra;
- strumenti puliti e/o sterili vengono in contatto con quelli già usati;
- strumenti puliti e/o sterili vengono appoggiati su superfici sporche;
- teli contaminati, indumenti, spatole, o guanti monouso non vengono eliminati in modo appropriato immediatamente dopo l'uso;
- materiali destinati al contatto con i clienti non sono puliti al momento dell'uso, oppure non vengono maneggiati e utilizzati con la dovuta igiene;
- i locali, l'arredo e le attrezzature non sono conservati puliti, igienicamente e in buon stato di funzionamento;
- le pratiche di disinfezione e di sterilizzazione, e/o le attrezzature necessarie, sono inadeguate.

### **Principi basilari per l'effettuazione del piercing in condizioni di sicurezza**

Gli operatori che praticano attività di piercing e /o tatuaggio devono rispettare alcuni principi basilari:

#### **Igiene degli ambienti e della persona**

1. I locali devono essere mantenuti puliti e in buone condizioni igieniche.
2. Gli animali non sono ammessi nei locali ove venga praticato il piercing.
3. Gli operatori devono mantenere mani e indumenti puliti.
4. Ogni ferita o abrasione cutanea deve essere ben protetta e coperta.
5. La vaccinazione anti-epatite B è raccomandata per tutti gli operatori.

#### **Igiene delle attrezzature**

6. Qualunque strumento utilizzato per penetrare la cute deve essere sterile e preferibilmente monouso.
7. Qualunque strumento/oggetto che abbia penetrato la cute o che sia contaminato da sangue deve essere gettato subito nel contenitore per rifiuti infetti taglienti, oppure pulito e sterilizzato prima di essere utilizzato su di un'altra persona.

#### **Uso dei pigmenti**

8. I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici e sterili.
9. I pigmenti colorati devono essere conservati sterili in confezioni monouso sigillate, munite di adeguata etichettatura, e progettate in modo da impedire la reintroduzione del liquido. I contenitori sono eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è stato esaurito.

E' responsabilità del titolare assicurare un buon livello complessivo di igiene e la sicurezza di clienti e operatori.

## **TATUAGGI E PIERCING: PROCEDURE IGIENICHE**

### **A) Requisiti dei locali**

E' opportuno che gli ambienti destinati rispettivamente a sala d'attesa, all'esecuzione del tatuaggio o piercing e alla pulizia e sterilizzazione siano separate tra di loro.

Nei locali in cui si effettua la pratica di tatuaggio o di body piercing e in cui ci sono strumenti e attrezzature pulite, disinfettate o sterilizzate, il pavimento, le sedie, le scaffalature, gli

impianti e gli arredi devono essere costruiti con materiale liscio e tale da poter essere facilmente mantenuto in buono stato, pulito e, all'occorrenza disinfettato.

I locali devono essere adeguatamente illuminati e ventilati.

Gli strumenti utilizzati devono essere portati e sistemati nella zona destinata allo "sporco", cioè dove vengono effettuate le pratiche di decontaminazione, seguendo un percorso a senso unico. In questo modo, gli strumenti sterili, quelli soltanto puliti e quelli sporchi rimangono separati fra loro.

Sui banchi e tavoli di lavoro deve esserci sufficiente spazio per sistemare tutte le attrezzature. I locali devono rispettare le norme edilizie e di igiene generali e locali.

## **B) Scelta degli strumenti, dei gioielli e degli inchiostri**

### **a) strumenti**

Ogni volta che sia possibile, preferire strumentazione monouso.

L'attrezzatura definita dal costruttore come monouso, per nessun motivo deve mai essere pulita, sterilizzata né riutilizzata su un altro cliente.

Le superfici metalliche placcate tendono a deteriorarsi con l'uso e con i ripetuti cicli di autoclave. Si raccomanda quindi la scelta di strumentazione di materiali di qualità (ad es. acciaio inossidabile chirurgico, oro, ecc.) per le procedure di esecuzione del tatuaggio e del body piercing, in modo tale da non compromettere l'efficacia del processo di sterilizzazione.

Gli strumenti riutilizzabili usati per penetrare la pelle devono essere lavati e sterilizzati per il riutilizzo su di un altro cliente.

### **b) gioielli**

Deve essere utilizzata appropriata gioielleria ben tornita, realizzata specificamente per il body piercing, senza sporgenze, graffi o superfici irregolari.

Alcuni materiali adatti per il body piercing sono:

- niobio
- titanio
- platino
- materie plastiche dense, a bassa porosità (nylon, acrilico, o lucite).

### **c) inchiostri**

I pigmenti colorati e tutte le sostanze in cui sono tenuti in sospensione per l'introduzione nel derma devono essere atossici, sterili e certificati dalla azienda produttrice.

## **C) Informazioni richieste/fornite al cliente**

### **E' necessario richiedere e fornire le seguenti informazioni:**

- a. Informazioni utili per praticare tatuaggio o body piercing in sicurezza.

L'operatore non deve procedere all'esecuzione di tatuaggi in presenza di:

- malattie della pelle (in questo caso si potrà procedere solo ove risulti adeguatamente documentata la mancanza di controindicazioni a tale pratica).

L'operatore non deve procedere all'esecuzione di tatuaggi o piercing in presenza di:

- disturbi della coagulazione, tendenza alle emorragie o alla formazione di cheloidi;
- malattie che predispongono alle infezioni (diabete, immunodeficienze, uso di cortisonici ad alte dosi).

Le suddette informazioni vanno richieste all'interessato, se maggiorenne, ai genitori o a chi esercita la patria potestà nel caso di minori.

- b) Informazioni sui prodotti utilizzati

L'operatore deve fornire al cliente, o ai/al genitori/tutore nel caso di minori, corrette ed esaustive informazioni tossicologiche in merito ai materiali e ai prodotti che saranno utilizzati per il tatuaggio: conoscenze sugli effetti indesiderati precoci e tardivi, assenza di sostanze tossiche o cancerogene, assenza o presenza di sostanze potenzialmente allergizzanti.

- c) Dovrà inoltre essere acquisito il *consenso informato* dell'interessato all'esecuzione dello specifico trattamento.

## **D) Preparazione all'intervento**

### **Preparazione dell'area di lavoro**

L'area di lavoro deve essere adeguatamente preparata per la seduta di tatuaggio o di piercing. L'interruzione dell'attività potrebbe infatti far aumentare la probabilità di contaminazione delle superfici.

Occorre quindi:

- assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ordinata e che tutti gli strumenti necessari siano a portata di mano; oggetti o strumenti non necessari vanno allontanati prima dell'inizio dell'attività;
- ricoprire tutte le superfici con protezioni monouso o con teli puliti;
- posizionare i contenitori per aghi e taglienti e per altri strumenti sporchi o contaminati, ben riconoscibili, nell'area di lavoro, per ridurre la probabilità di incidenti o errori e per conservare il più possibile pulita l'area di lavoro;
- lavarsi accuratamente le mani con acqua e detergente antisettico, asciugarle con salviette monouso, indossare un paio di guanti nuovi e puliti per ogni cliente;
- aprire le confezioni contenenti gli aghi sterili immediatamente prima dell'uso sul cliente.

### **Preparazione degli inchiostri per tatuaggio e delle altre attrezzature**

Durante l'esecuzione del tatuaggio occorre evitare di contaminare le superfici di lavoro prestando attenzione a:

- coprire i flaconi e contenitori di inchiostro, spray e non, con pellicole o rivestimenti plastici monouso;
- coprire con pellicole o rivestimenti plastici le superfici che potrebbero essere toccate, ad esempio interruttori, lampade, strumenti di controllo;
- predisporre il numero necessario di capsule di inchiostro in appositi vassoi di acciaio inossidabile e distribuire l'inchiostro nelle capsule;
- in alternativa, travasare gli inchiostri in un singolo vassoio monouso; ogni inchiostro avanzato deve essere eliminato con il contenitore dopo ogni cliente;
- disporre l'acqua, necessaria per risciacquare fra i diversi colori del tatuaggio, in vaschette monouso ed eliminarle al termine dell'intervento su ciascun cliente;
- stoccare teli o fazzoletti destinati all'uso durante le procedure di tatuaggio in luoghi in cui non possono essere contaminati; un numero sufficiente di fazzoletti per trattare un singolo cliente deve essere a disposizione nell'area di lavoro, e tutti i fazzoletti, sia utilizzati che non utilizzati, alla fine del trattamento di ogni cliente devono essere eliminati immediatamente nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo;
- sostituire qualunque strumento toccato accidentalmente dall'operatore, caduto o contaminato in qualunque altro modo, prima o durante una procedura di piercing, con altro strumento sterile.

I pigmenti o gli inchiostri devono essere versati dalla confezione in contenitori monouso, prima dell'esecuzione del tatuaggio, con strumento sterile sostituito dopo ogni soggetto.

I contenitori monouso non possono essere riutilizzati e devono essere eliminati adottando le precauzioni previste per i materiali potenzialmente contaminati.

Durante l'attività è bene indossare guanti e camici monouso o copricamici, mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici.

### **Preparazione della cute e disinfettanti**

Assicurarsi che il cliente sia seduto in posizione confortevole e posizionato in modo tale da non farsi male in caso di svenimento.

Controllare che la cute del cliente sia pulita e priva di infezioni.

Se l'area deve essere depilata, utilizzare un rasoio nuovo monouso, da eliminare subito dopo l'uso in un contenitore per taglienti a rischio infettivo.

Prima di procedere all'applicazione di tatuaggio o di piercing, la cute deve essere disinfettata con un antisettico, es. clorexidina alcolica 0,5%.

Le zone perioculari devono essere disinfettate con prodotti a base di povidone-iodio.

*Non possono essere considerati antisettici i preparati non registrati come tali, per es. acqua salata, acqua e aceto, limone.*

L'alcool etilico e l'alcool isopropilico possono servire per la pulizia della cute prima della disinfezione.

Devono essere osservate le avvertenze previste per i singoli prodotti. Ad esempio, in alcuni soggetti il povidone-iodio può causare reazioni cutanee se lasciato in sede.

Gli antisettici possono essere applicati tramite un flacone spray, o con salviettine confezionate preimbevute, o con tamponi o salviette sterili monouso.

Nessun disinfettante o antisettico è in grado di inattivare i germi istantaneamente. Occorre quindi rispettare il tempo di contatto indicato dal produttore fra l'applicazione dell'antisettico e le operazioni di penetrazione della cute. Nel caso non vi fosse alcuna indicazione del produttore, orientativamente, devono passare circa due minuti, poi la pelle può essere asciugata con una salvietta monouso sterile oppure lasciata asciugare prima di proseguire con l'intervento.

Al termine dell'applicazione di tatuaggio o di piercing su ogni cliente le salviette, monouso, utilizzate devono essere eliminate nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo.

### **Tatuaggio**

- Prima di posizionare la griglia del tatuaggio, deve essere utilizzata una soluzione detergente contenente uno degli antibatterici sopra menzionati. Il metodo di applicazione della soluzione dovrebbe essere lo stesso usato per i detergenti cutanei antibatterici.
- A causa dell'alto rischio di contaminazione crociata con il sangue, le griglie non devono essere assolutamente riutilizzate su altri clienti.
- Applicare la crema lubrificante (gel, vaselina, ecc.) al tatuaggio usando una spatola pulita, nuova, monouso per ogni cliente. Non utilizzare mai guanti o le dita nude per applicare la crema lubrificante, ma applicare sempre con una spatola, e gettarla dopo ogni applicazione nel contenitore per rifiuti a rischio infettivo.
- La crema avanzata da un cliente deve essere eliminata e non utilizzata su di un altro cliente.

### **Piercing**

Nelle manovre di manipolazione degli aghi devono essere usati guanti monouso.

Quando l'ago deve attraversare i tessuti del corpo e uscire dalla parte opposta, deve essere usata una tecnica sterile, "no touch", cioè senza toccare la superficie dell'ago. In tali circostanze si dovrebbe utilizzare una pinza per manipolare gli aghi.

I comuni guanti monouso non sono sterili; di conseguenza, un ago venuto in contatto con tali guanti deve essere considerato non più sterile e deve quindi essere immediatamente sostituito.

Pinze sterili dovrebbero essere utilizzate anche per manipolare la gioielleria sterile.

Se si usano i guanti sterili, la manovra di indossarli deve essere eseguita con molta attenzione, in modo tale da non contaminarli prima del loro utilizzo.

### **Pistole per Piercing**

Le pistole per Piercing sono appropriate solo per il piercing del lobo dell'orecchio e se usate da operatori esperti. Queste pistole possono danneggiare i tessuti corporei quando usate per il piercing di altre parti del corpo o quando usate sulle orecchie in modo improprio.

I produttori delle pistole per piercing dell'orecchio forniscono generalmente informazioni riguardo la preparazione e la manutenzione dell'attrezzatura, le aree di piercing dell'orecchio, la cura della ferita, eventuali altri problemi.

E' importante conoscere i rischi da pistole per piercing. Alcuni operatori di piercing continuano a non considerarle strumenti sicuri e preferiscono continuare ad utilizzare aghi cavi asettici per piercing.

Nell'uso delle pistole per piercing, occorre comunque assicurarsi dei seguenti punti:

- la pistola deve essere di acciaio inossidabile, priva di parti che potrebbero essere danneggiate da ripetuti cicli di sterilizzazione;
- se non vengono usati dispositivi monouso, il dispositivo deve essere sterilizzato in autoclave a vapore dopo ogni utilizzo e conservato in un contenitore o sacchetto sterile prima dell'utilizzo;
- deve essere usata gioielleria appropriata in modo da non danneggiare i tessuti.

### **Anestesia locale**

E' assolutamente illegale l'iniezione di sostanze anestetiche da parte di persone non abilitate alla professione medica.

In generale, l'uso di anestetici superficiali non è raccomandato.

Se vengono utilizzate creme o gel anestetici, questi dovrebbero essere ben rimossi con alcol prima degli interventi di penetrazione cutanea e non dovrebbero essere riutilizzati.

## **E) Gestione in sicurezza dell'attività**

E' fondamentale che tutti gli operatori di tatuaggio e body piercing aderiscano alle precauzioni standard per il controllo delle infezioni.

Un quadro generale di prevenzione delle infezioni comprende i seguenti elementi fondamentali:

- 1 igiene del personale;
- 2 salute e sicurezza per gli operatori;
- 3 gestione delle complicanze: sanguinamenti ed emorragie;
- 4 manipolazione ed eliminazione di aghi e taglienti;
- 5 altre precauzioni;
- 6 pulizia degli ambienti;
- 7 pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti riutilizzabili;
- 8 assistenza post-intervento ed educazione sanitaria.

In linea generale, il sangue, tutte le secrezioni corporee (ad eccezione del sudore), la pelle e le membrane mucose non intatte di ogni persona dovrebbero essere considerate potenzialmente infette.

### **1) Igiene del personale**

#### **Quando lavarsi le mani**

- prima e dopo il contatto con ogni cliente;
- immediatamente dopo la rimozione di guanti monouso;
- dopo il contatto con il sangue, con qualunque secrezione corporea o con ferite;

- dopo essere andati in bagno.

### **Lavaggio delle mani**

La superficie delle mani e le unghie devono essere pulite prima del contatto con qualunque cliente. Abrasioni, tagli o lesioni dovrebbero essere coperte con una protezione impermeabile.

### **Come lavarsi le mani**

- Rimuovere i gioielli.
- Usare sapone o detergente liquido con acqua calda per il lavaggio abituale.
- Usare preferibilmente flaconi con dispenser monouso. Se vengono utilizzati flaconi di sapone liquido pluriuso, flaconi e stantuffo devono essere ben puliti e asciugati prima di essere nuovamente riempiti con nuovo sapone e prima di cambiare lo stantuffo.
- Insaponare e sfregare le mani energicamente per almeno 15 secondi.
- Lavare completamente, inclusi dorso, polsi, pieghe fra le dita, unghie e zona sottoungueale, e anche le avambraccia fino al gomito.
- Sciacquare bene le mani.
- Asciugare bene le mani con una salvietta di carta monouso, oppure con un erogatore di aria calda. Se si usano salviette di tessuto, devono essere lavate dopo ogni singolo utilizzo.

### **Cosa indossare**

- Guanti monouso da ispezione durante tutto il periodo di effettuazione dell'operazione di tatuaggio o piercing. Oltre che tra un cliente e l'altro, i guanti devono essere sostituiti quando presentino lacerazioni o lesioni e per interventi separati e distinti sullo stesso cliente.
- Quando sia previsto il contatto con sangue o altre secrezioni corporee occorre indossare guanti sterili monouso.
- Camici e/o grembiuli di plastica monouso dovrebbero essere indossati quando vi sia possibilità di spruzzi di sangue o di contaminare gli abiti.
- La protezione del volto (mascherine e occhiali o visiere) è indicata per procedure che comportano esposizione a schizzi di sangue o di altre secrezioni.
- Guanti di uso comune (da cucina) devono essere indossati per compiti generici come la pulizia dei locali o degli arredi.

## **2) Salute e sicurezza per gli operatori.**

- E' opportuno che tutti gli operatori addetti agli interventi di tatuaggio e body piercing siano vaccinati contro l'epatite B.
- L'addetto alle attività di tatuaggio o piercing deve predisporre e avere a disposizione una procedura per gli incidenti occupazionali a rischio biologico, in particolare per le punture accidentali con materiale potenzialmente infetto. Devono essere descritti gli interventi immediati di trattamento della lesione.

### **Trattamento degli incidenti**

Per "taglienti" si intendono oggetti o dispositivi dotati di punte, protuberanze o lame, in grado di tagliare o penetrare la pelle.

### **Incidenti con taglienti o contatto con sangue o liquidi biologici**

A causa del rischio di trasmissione di infezioni, gli operatori e i clienti devono evitare il contatto con il sangue e con i liquidi organici di altre persone.

In caso di esposizione a sangue o liquidi biologici di tipo parenterale (puntura d'ago, taglio o altro), o mucosa (schizzo negli occhi, sul naso o sulla bocca), o sulla pelle non integra (scrapolata, abrasa o con dermatite), occorre intervenire immediatamente.



### **Trattamento immediato della sede esposta**

Dovrebbe essere attuato al più presto, direttamente sul posto.

#### 1. In caso di esposizione parenterale:

- fare sanguinare la ferita per qualche istante;
- lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone, o con un disinfettante/antisettico;
- disinfettare con disinfettanti efficaci verso l'HIV (ad es. un disinfettante a base di iodio).

#### 2. In caso di esposizione di cute non integra:

- lavare con acqua corrente e, se possibile, con sapone antisettico;
- disinfettare.

#### 3. In caso di esposizione mucosa (occhi, bocca, narici):

- lavare abbondantemente con acqua corrente, soluzione fisiologica sterile o acqua sterile per 5-10 minuti (alcuni consigliano 10-15).

#### 4. In caso di esposizione di cute integra :

- lavare con acqua corrente e, se disponibile, sapone antisettico;
- disinfettare.

### **Quando recarsi in Pronto Soccorso?**

In caso di ferite o contaminazione delle mucose con sangue o altri liquidi biologici, occorre una valutazione tempestiva da parte di un medico.

Alla persona cui si stava effettuando il trattamento, fonte del sangue o del liquido corporeo con cui l'operatore è venuto a contatto, il medico potrebbe richiedere il consenso a sottoporsi al test per HIV e per virus dell'epatite B e C.

In alcuni casi, dopo l'incidente, può essere indicata per la persona esposta la somministrazione delle immunoglobuline specifiche contro il virus dell'epatite B e l'effettuazione della relativa vaccinazione.

Se c'è stata una possibile esposizione all'HIV, può essere indicato iniziare entro 2-3 ore dall'incidente l'assunzione di farmaci per alcune settimane.

### **3) Gestione delle complicanze: sanguinamenti ed emorragie**

In caso di sanguinamento inaspettato e improvviso in qualunque momento delle procedure di tatuaggio o piercing, seguire le indicazioni:

- se non è stato fatto in precedenza, indossare guanti sterili monouso;
- arrestare il sanguinamento premendo sopra la ferita una garza o una benda sterile;
- se l'emorragia non cessa, continuare a premere e cercare subito assistenza medica;
- maneggiare con cura le garze sporche e gli strumenti contaminati, per evitare il contatto con il sangue del cliente e con lo strumento stesso. Riporre gli strumenti contaminati nel contenitore per taglienti, quindi pulire e sterilizzare quelli non monouso;
- pulire al più presto le superfici come le sedie, i pavimenti che siano stati contaminati con sangue o altri liquidi corporei, utilizzando uno straccio monouso imbevuto con varechina diluita con acqua in proporzioni di circa 1:4 (una parte di varechina e quattro parti di acqua) e lasciare agire per qualche minuto;
- lavare le superfici contaminate con acqua calda e detergente, quindi asciugarle con una salvietta monouso;
- gettare garze, stracci e salviette utilizzati nel bidone per rifiuti a rischio infettivo;
- al termine, togliere l'abbigliamento eventualmente contaminato, togliersi i guanti, gettarli nel bidone per rifiuti a rischio infettivo e lavarsi bene le mani.

#### **4) Manipolazione ed eliminazione di aghi e taglienti**

Aghi e taglienti rappresentano la causa principale di incidenti con esposizione a malattie trasmissibili con il sangue, pertanto:

- Aghi e taglienti non riutilizzabili devono essere riposti in appositi contenitori resistenti alla puntura, subito dopo l'uso, senza reincappucciare aghi né superfici taglienti. Non spingere forzatamente aghi e taglienti nel contenitore, per evitare di ferirsi. Quando il contenitore è pieno, chiuderlo ed eliminarlo.
- Aghi e taglienti riutilizzabili debbono, dopo l'uso, essere immediatamente immersi in un disinfettante chimico di riconosciuta efficacia sull'HIV prima delle operazioni di smontaggio o pulizia, da effettuare come preparazione per la sterilizzazione.

#### **5) Altre precauzioni**

Altri strumenti che siano anche accidentalmente penetrati nella cute o che siano contaminati con sangue devono essere adeguatamente lavati e sterilizzati prima di essere nuovamente utilizzati.

Per evitare la contaminazione crociata fra un cliente e l'altro, tutti i liquidi, le creme, gli unguenti o sostanze simili dovrebbero essere tolti dal loro contenitore originale o dal tubetto esclusivamente tramite un dispenser o un applicatore monouso.

A causa dell'alto rischio di contaminazione crociata dell'attacco del distributore, per l'uso di creme, unguenti o similari dovrebbero essere utilizzati soltanto dispenser con stantuffi o confezioni monouso.

Tutte le creme, gli unguenti e similari avanzati e rimossi dal contenitore non devono essere rimessi al contenitore originale, ma devono essere gettati dopo l'uso.

I dispenser di sapone liquido e i flaconi spray devono essere puliti prima di essere di nuovo riempiti e non devono essere mai rabboccati.

#### **6) Pulizia degli ambienti**

Dopo il trattamento del cliente tutti i dispositivi contaminati devono essere rimossi ed eliminati o adeguatamente sanificati.

Le salviette contaminate devono essere riposte in un appropriato contenitore ed eliminate se di carta, o lavate ad alta temperatura (>71°C per 25 minuti) se di tessuto. Le superfici esposte a contaminazione, nella stanza nella quale è stato effettuato il trattamento, devono essere pulite e trattate con acqua e disinfettante.

Tutti i rifiuti non contaminati e quelli cartacei devono essere riposti in appositi contenitori almeno dopo il trattamento di ogni cliente e smaltiti con frequenza giornaliera.

#### **7) Pulizia, disinfezione, sterilizzazione**

##### **Lavare tutti gli strumenti prima della sterilizzazione**

Gli strumenti riutilizzabili devono essere lavati al più presto dopo l'uso.

E' assolutamente fondamentale completare bene questa operazione, prima di procedere alla sterilizzazione. Ciò dovrebbe avvenire in una apposita area per la pulizia, collocata a parte.

- Quando possibile, preferire attrezzatura monouso, pre-sterilizzata.
- Per lavare gli strumenti contaminati, usare quanti di gomma spessi, per lavori pesanti. Durante la pulizia, fare attenzione agli spruzzi su occhi e mucose: per questo scopo, occorre indossare una visiera, oppure occhiali protettivi e mascherina.
- Risciacquare con cura gli strumenti in acqua corrente tiepida. L'acqua bollente potrebbe cuocere il materiale proteico e attaccarlo tenacemente agli strumenti. L'acqua fredda indurisce le sostanze grasse rendendo più difficoltosa la pulizia.
- Smontare gli strumenti.

- La detersione, cioè il lavaggio vero e proprio, può essere effettuata con un pulitore ad ultrasuoni, oppure manualmente. In questo secondo caso, gli strumenti vanno immersi in una bacinella con acqua bollente e detergente e, mentre sono sotto la superficie dell'acqua, vanno lavati energicamente con una spazzola.
- Risciacquare gli strumenti puliti in acqua corrente ben calda.
- Asciugare con cura gli strumenti con una salvietta o una garza pulita monouso.
- Verificare le condizioni degli strumenti.

### **Pulitori ad ultrasuoni**

I pulitori ad ultrasuoni funzionano sottoponendo gli strumenti ad onde ad alta frequenza che provocano il distacco dello sporco dagli strumenti, in modo tale da farlo precipitare sul fondo della vasca o da renderlo rimuovibile con il risciacquo.

I pulitori ad ultrasuoni devono essere utilizzati con il coperchio chiuso, per prevenire la diffusione di aerosol contenenti microrganismi, che potrebbero infettare le persone o contaminare le superfici nella stanza.

Devono essere mantenuti in perfette condizioni di efficienza e sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni del produttore.

*I pulitori a ultrasuoni non sterilizzano e non disinfettano.* Semplicemente, realizzano un'azione di pulizia degli strumenti sicura ed efficace, prima della sterilizzazione.

### **Sterilizzazione degli strumenti**

In generale, gli apparecchi e gli strumenti per il piercing e il tatuaggio destinati a penetrare la cute dei clienti devono essere sterili.

Gli strumenti per il tatuaggio che devono essere sterili prima dell'uso comprendono: il tubo, l'imboccatura, gli aghi, la barra degli aghi, il morsetto, il *needle pusher* (l'attrezzo che spinge gli aghi, i nastri di inserzione, e qualunque altro strumento che possa venire a contatto con sangue o altri liquidi biologici).

Gli aghi devono essere sterili e monouso.

Le pinze per manipolare materiale sterile devono essere sterili.

Un'efficace sterilizzazione dipende dai seguenti fattori:

- Pulizia – gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione devono essere preventivamente puliti a fondo, in modo tale da permettere un completo contatto di tutta la superficie durante il processo di sterilizzazione.
- Temperatura – deve essere raggiunta e mantenuta una corretta temperatura per tutti gli articoli da sterilizzare.
- Tempo – la temperatura di sterilizzazione deve essere mantenuta per il corretto periodo di tempo.

*L'unico appropriato metodo di sterilizzazione è il trattamento in autoclave.*

Le autoclavi più avanzate (di tipo B) comprendono la possibilità di creare il pre-vuoto e di trattare anche strumenti cavi.

Per sterilizzare gli strumenti NON devono essere utilizzati strumenti come: stufette elettriche, forni a ultrasuoni, pentole a pressione, armadietti a raggi UV, bollitori d'acqua, pulitori ad ultrasuoni e similari, sterilizzatrici a pallini di quarzo, disinfettanti.

### **Autoclavi**

Ogni operatore che si occupi di sterilizzazione con l'autoclave deve avere acquisito adeguate informazioni in merito al suo corretto utilizzo. Lo studio deve essere dotato di istruzioni operative relative alle varie fasi del processo di sterilizzazione e di stoccaggio.

Le autoclavi devono essere utilizzate, sottoposte a manutenzione e revisionate periodicamente secondo le istruzioni del produttore.

### **Impacchettamento degli strumenti prima dell'autoclavaggio**

Gli strumenti, una volta asciugati, devono poi essere imbustati prima di essere autoclavati, per poter essere mantenuti sterili anche dopo il trattamento di sterilizzazione.

Il confezionamento dei dispositivi ha infatti la funzione di mantenere la sterilità del materiale fino al momento del suo utilizzo. Può essere realizzato per singoli strumenti o dispositivi, oppure attraverso la composizione di set per procedure specifiche.

Rispetto ad altre autoclavi, le autoclavi di tipo B presentano vantaggi non soltanto perché garantiscono un'ottima efficacia del processo di sterilizzazione, ma anche perché permettono di imbustare i dispositivi prima della sterilizzazione e di mantenerli sterili, cioè pronti all'uso, per determinati periodi.

Infatti, gli strumenti di tipo critico, cioè in pratica quelli destinati a penetrare la cute del cliente, devono essere sterili al momento dell'uso; pertanto, se non confezionati, possono essere utilizzati soltanto immediatamente dopo l'avvenuto ciclo di sterilizzazione.

Per il confezionamento, possono essere utilizzate buste autosigillanti oppure può essere utilizzata l'imbustatrice.

Le buste con gli strumenti, al termine del ciclo di sterilizzazione in autoclave, non devono essere rimosse se sono bagnate. Pertanto, devono restare nell'autoclave con lo sportello aperto, fino a che non siano completamente asciutte. In alternativa, possono essere rimosse se sono all'interno di un cestello, oppure se l'autoclave è dotata di una fase di asciugatura.

Le buste per gli strumenti sono monouso e devono riportare la data del giorno di avvenuta sterilizzazione.

I pacchetti imbustati non devono essere inseriti in autoclave impilati uno sull'altro, bensì in modo tale da permettere sia la circolazione che la penetrazione del vapore all'interno delle buste.

### **Caricamento, gestione e scaricamento dell'autoclave**

Quando si carica l'autoclave, occorre prestare molta attenzione per permettere al vapore di circolare liberamente fra tutti gli oggetti inseriti e tutte le superfici siano sistemate in modo tale da poter essere esposte al vapore.

Occorre assicurarsi del raggiungimento delle seguenti temperature e del tempo per cui devono essere mantenute:

- 121°C per 20 minuti (corrispondenti alla pressione di 103 Kpa);
- 126°C per 10 minuti (corrispondenti alla pressione di 138 KPa);
- 134°C per 3 minuti (corrispondenti alla pressione di 206 KPa).

I tempi sopra indicati si riferiscono alla sola fase di effettivo mantenimento della temperatura e non comprendono il periodo necessario per raggiungerla.

Quando si tolgono gli strumenti sterili dall'autoclave, occorre evitare di contaminarli. Gli oggetti o le buste che sono caduti, rovinati, con la chiusura della busta aperta, o bagnati non possono essere considerati sterili.

Gli strumenti sterilizzati non imbustati devono essere tolti dall'autoclave tramite pinze sterili. Possono essere considerati effettivamente sterili solo se usati immediatamente.

### **Monitoraggio del processo di sterilizzazione**

Se si usano strumenti contaminati ma ritenuti sterili, si fa correre al cliente un importante rischio di infezione.

Quindi, è importante verificare il regolare processo di sterilizzazione dell'autoclave.

L'autoclave dovrebbe essere dotata di rilevatori di tempo, temperatura e pressione, che permettano di verificare, e possibilmente registrare per ogni ciclo, il raggiungimento dei parametri necessari per la sterilizzazione.

Gli indicatori chimici su striscia (come quelli sulle buste per autoclave) sono utili per rilevare alcuni errori di procedura o malfunzionamenti dell'autoclave. Comunque, queste strisce sono sensibili soltanto ai principali parametri fisici come temperature e pressione.

Se non si utilizza un'autoclave con il controllo automatico dei parametri e rapporto finale stampato, ad ogni ciclo deve essere utilizzato un indicatore chimico di processo o di sterilizzazione.

Gli indicatori biologici o l'Helix test sono più accurati nel rilevare l'efficacia del processo di sterilizzazione. Devono essere utilizzati subito dopo l'installazione dell'autoclave, dopo ogni riparazione e periodicamente (almeno una volta al mese), e deve essere tenuta registrazione delle verifiche effettuate.

### **Stoccaggio degli strumenti sterilizzati**

Se c'è necessità di stoccare strumenti sterili, ciò deve avvenire in condizioni tali da poter effettivamente conservare la sterilità, in particolare deve essere evitato il contatto con gli strumenti utilizzati.

Gli strumenti sterili devono essere conservati nella busta originale sigillata, che a sua volta deve essere conservata in un contenitore pulito, asciutto, chiuso, fino al momento dell'uso.

### **Pulizia di altri strumenti e dispositivi**

Tutti gli strumenti e gli oggetti non destinati a penetrare la cute ma comunque usati sul cliente, devono essere efficacemente lavati prima e dopo ogni uso. Anche i contenitori e loro coperchi, usati per conservare gli strumenti e per raccogliere gli strumenti sporchi, devono essere disinfettati prima e dopo ogni uso.

### **Strumenti e dispositivi che potrebbero essere danneggiati se immersi in acqua (ad es. strumenti elettrici)**

- Strofinare bene con un panno di cotone pulito o imbevuto di alcol etilico o isopropilico a 70°.
- Lasciare asciugare.
- Conservare gli strumenti in un contenitore pulito, chiuso ben custodito.

### **Indumenti e altri tessuti lavabili**

- Lavare con sapone o detergente in acqua calda (70°C per almeno 3 minuti o 65°C per almeno 10 minuti).
- Sciacquare e asciugare.
- In alternativa, lavare a secco in una lavanderia commerciale.
- Conservare gli articoli in luogo asciutto e appropriato, come ad es. un armadio o un cassetto.

### **Disinfettanti**

Ad eccezione dell'uso di alcol a 70° per pulire gli strumenti che potrebbero essere danneggiati se immersi in acqua, tutti gli strumenti non destinati alla penetrazione cutanea usati nell'attività di tatuaggio e body piercing possono essere puliti secondo le indicazioni descritte in altri paragrafi.

L'uso routinario di glutaraldeide non è raccomandato, dato che è tossica e richiede speciali precauzioni di ventilazione.

Gli strumenti non devono mai essere conservati nelle vaschette con disinfettanti prima di essere utilizzati.

### **Uso appropriato della varechina**

Le seguenti indicazioni fanno riferimento all'uso della comune varechina del commercio, con una concentrazione di cloro libero in genere non inferiore al 4%, cioè 40.000 parti per milione.

- Diluire la varechina 1:4 con acqua del rubinetto; si consiglia di utilizzare acqua fredda che consente di mantenere la soluzione più concentrata e permette di evitare il formarsi di vapori irritanti.
- Soltanto la varechina diluita nello stesso giorno può essere utilizzata, dato che l'efficacia diminuisce rapidamente nel tempo.
- La varechina deve essere conservata al buio, in zona fresca.
- Rispettare rigorosamente le indicazioni del produttore riportate sull'etichetta.
- Indossare i guanti mentre si manipola la varechina, poiché è irritante per la pelle.
- Evitare che la varechina venga a contatto con la maggior parte dei metalli, dato che li può facilmente ossidare e rovinare.

## **8) Assistenza postintervento ed educazione sanitaria**

### **Trattamento della ferita**

Al termine dell'applicazione del piercing, l'operatore deve fornire ad ogni cliente opportune istruzioni scritte per la cura della ferita, volte principalmente ad evitare l'insorgenza di infezioni.

È importante informare che il periodo di guarigione per l'applicazione di un nuovo piercing varia (talvolta fino ad alcuni mesi) da persona a persona e che il tempo necessario dipende da vari fattori: il tipo di gioiello prescelto, il sito corporeo in cui il piercing viene applicato, lo stato di salute generale e l'attività fisica praticata.

L'assistenza dopo l'intervento di piercing dovrebbe includere almeno informazioni su:

- come riconoscere un'infezione e cosa fare;
- come mantenere pulito il nuovo piercing;
- specifiche raccomandazioni sui piercing orali e genitali, comprendenti appropriate informazioni sull'attività sessuale durante il periodo di guarigione della ferita;
- mantenere il piercing asciutto e lontano dalla sporcizia;
- l'importanza dell'uso delle soluzioni saline nel favorire la guarigione;
- quali problemi si presentano più frequentemente e come possono essere evitati o affrontati
- il cambio e la scelta della gioielleria;
- uno specifico commento sulle complicazioni del piercing che richiedono il ricorso alle cure mediche.

Se il piercing è stato condotto seguendo le presenti linee guida e il cliente seguirà le dovute raccomandazioni, la frequenza di infezioni sarà bassa. Se un cliente dovesse comunque sviluppare infezione, deve essere richiesta la valutazione di un medico.

### **F) Limiti all'attività di piercing o tatuaggio**

Dal punto di vista giuridico, le attività di cui si sta trattando costituiscono un atto di intervento sul corpo altrui. Pertanto, oltre ai limiti di carattere igienico-sanitario posti da disposizioni regolamentari di livello nazionale e locale, sono rinvenibili nell'ordinamento ulteriori precisi limiti. Tale intervento, infatti, non è totalmente disponibile alla volontà delle parti in quanto l'ordinamento, a tutela della integrità fisica e – con riguardo alle possibili conseguenze dannose – della salute, stabilisce all'art. 5 del codice civile il divieto di compiere atti dispositivi “che cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica o sono contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume”.

Non si possono eseguire dunque tatuaggi o piercing in parti anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti o in parti in cui la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa (ad esempio tatuaggio esteso alla totalità del corpo, piercing sull'apparato genitale, sulle palpebre o sul capezzolo).

Per poter procedere all'intervento occorre inoltre acquisire il consenso del soggetto che chiede la prestazione, dopo avere dato ogni adeguata informazione sulle modalità e sui rischi connessi all'esecuzione del tatuaggio o piercing richiesto, come più sopra riportato.

### **Il caso particolare del minore**

In assenza di riferimenti normativi vincolanti precisi, i limiti che incidono sulla capacità del minore sono desunti dall'ordinamento ed in particolare dal principio di capacità legale di agire connesso al raggiungimento della maggiore età, stabilito dall'art. 2 del codice civile. Qualora dunque il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia un minore di età, essendo in gioco l'integrità psico-fisica dello stesso e tenuto conto dei possibili rischi per la salute, il tatuatore o il piercer devono acquisire il consenso di chi esercita la patria potestà, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori compresi tra i 14 ed i 18 anni (c.d. grandi minori), trattandosi di interventi considerati a basso rischio sanitario data la scarsa vascolarizzazione di questa zona anatomica.

Il consenso prestato sarà valido nei limiti in cui si aggiunga alla volontà del minore e non superi i limiti individuati con riferimento ai maggiori di età.

### **G) Attività di vigilanza**

Ferme restando le competenze degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, i Comuni e le Aziende Unità sanitarie locali, attraverso gli organi di Polizia amministrativa locale e i Dipartimenti di Sanità Pubblica, devono esercitare un'efficace attività di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei parametri indicati nel paragrafo F per l'esercizio dell'attività, così come sull'eventuale esercizio delle attività di tatuaggio o piercing in forma abusiva o ambulante; in caso di inosservanza alle norme generali sopra richiamate adottano le procedure del caso e ne danno segnalazione al Sindaco, proponendo i provvedimenti amministrativi ritenuti adeguati.

L'attività di vigilanza e controllo deve altresì essere messa in atto, a cura dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, in ordine al rispetto delle indicazioni procedurali riportate nel presente atto, dando parimenti segnalazione al Sindaco delle eventuali inottemperanze e proponendo l'adozione dei provvedimenti amministrativi idonei ad evitare pregiudizio per la salute dei cittadini che ricorrono a tale attività.

### **H) Formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing e informazione della popolazione**

La formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing è un elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni contenute nel presente atto.

Per questo i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali offriranno attivamente a tutti gli operatori del settore appositi corsi di formazione, allo scopo di favorire l'acquisizione e l'adozione di pratiche più sicure, e di minimizzare i rischi sanitari per le persone che si sottopongono a queste pratiche.

Per favorire la massima adesione degli operatori alle offerte formative organizzate dalle Aziende Usl, dovrà essere ricercata la collaborazione con le associazioni degli operatori stessi e con esperti nell'esecuzione di piercing e tatuaggio per la trattazione di alcuni punti del programma. Con la stessa finalità la tariffa da applicare per ogni partecipante al corso viene fissata nella cifra massima di euro 50.

Al termine del corso, che dovrà avere le caratteristiche e i contenuti indicati di seguito, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Analogamente, i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali dovranno curare la diffusione alla popolazione in generale, e ai giovani in modo specifico, di informazioni sui rischi connessi alle pratiche di tatuaggio e piercing; per raggiungere tale risultato potranno essere utilizzati i canali di comunicazione ormai consolidati, come scuola, spazi giovani, ecc., o essere utilizzati altri momenti di aggregazione giovanile, con particolare riferimento alle palestre, centri sportivi, o altri ambienti di ritrovo.

**ART. 10**

**- CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO  
DELLE ATTIVITA' SECONDARIE DI "ESTETISTA PRESSO" O  
"ACCONCIATORI PRESSO"  
- DISCIPLINA PER LE ATTIVITA' AFFINI -**

1. Un'impresa autorizzata per l'esercizio dell'attività di acconciatore può essere autorizzata a svolgere nel proprio locale anche l'attività di estetica, fermo restando che tale attività si intende secondaria ed aggiuntiva a quella principale (chiede pertanto "l'aggiunta voce per attività di ....."). L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività secondaria di estetista presso laboratori di acconciatore, è rilasciata previo accertamento della idoneità igienico sanitaria dello spazio in cui verranno svolte (box, cabina, ecc.) e del possesso della relativa qualifica del titolare o del dipendente o collaboratore o associato in partecipazione.
2. Un'impresa autorizzata per l'esercizio dell'attività di estetica può essere autorizzata a svolgere nel proprio locale anche l'attività di acconciatore, fermo restando che tale attività si intende secondaria ed aggiuntiva a quella principale. (chiede pertanto "l'aggiunta voce per attività di ....."). L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività secondaria di acconciatore, è rilasciata previo accertamento della idoneità igienico sanitaria dello spazio/locale in cui verranno svolte e del possesso della relativa qualifica del titolare o del dipendente o collaboratore o associato in partecipazione.
3. Le attività di "estetista presso" e di "acconciatore presso" non potranno avere un ingresso indipendente, diverso da quello dell'attività principale.
4. L'attività "secondaria" potrà cessare, ma non potrà essere disgiunta da quella principale in caso di trasferimento di sede o subingresso. E' comunque vietata la trasformazione di un'attività principale in attività secondaria, mediante rinuncia dell'autorizzazione relativa all'attività principale.
5. Non è ammesso il subentro in attività affini, siano esse presso o indipendenti.
6. E' autorizzabile la trasformazione delle autorizzazioni per mestieri affini in autorizzazioni per attività di estetica, qualora il titolare abbia conseguito idonea qualifica professionale. In tal caso, però, sarà mantenuto l'attuale assetto (cioè se svolte presso continueranno in tal senso e viceversa per chi esercita in forma indipendente).
7. I titolari di autorizzazioni per attività affini potranno continuare l'esercizio fino al conseguimento della qualificazione per attività di estetista.

**ART 11**

**- IL SUBINGRESSO PER ATTO TRA VIVI O PER CAUSA DI MORTE -**

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali di cui al n° 3 del comma 3 dell'art. 4, a seconda della tipologia dell'impresa.



2. Il subentrante già in possesso dei requisiti professionali alla data di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine di sei mesi previsto dal comma 1 dell'art. 16 decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
3. Il subentrante per causa di morte non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune e a condizione che l'attività sia svolta da persona in possesso dei requisiti professionali. Qualora non venga prodotto il certificato attestante il possesso della qualificazione professionale entro tre anni dalla data predetta decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa. Tale termine di tre anni è prorogato dal Responsabile di SUAP Unico, su richiesta motivata dell'interessato, quando il ritardo non risulti a lui imputabile.
4. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso della qualifica professionale, ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo, fermo restando che l'attività sia svolta da persona qualificata. A richiesta degli interessati il Responsabile di SUAP Unico rilascia apposita dichiarazione attestante tale facoltà.
5. Ai fini dell'applicazione delle norme sul subingresso è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto a cui l'azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento avvenga entro i termini di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio l'autorizzazione rilasciata all'impresa subentrante è valida sino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima è sostituita da una nuova autorizzazione intestata alla impresa titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla. Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi previsto dal comma 1 dell'art. 16, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade del diritto di esercitare l'attività.
7. Nell'ipotesi prevista dalla lett. a) del comma 5 dell'art. 7 le singole aziende possono essere oggetto di separati atti di disposizione.
8. Non è ammesso il subingresso nelle attività disciplinate dal presente Regolamento che siano esercitate presso il domicilio dell'esercente in locali non rispondenti ai requisiti previsti al comma 3 dell'art. 8.
9. Le attività secondarie "presso" di cui al precedente articolo 10 non potranno essere disgiunte da quella principale in caso di subingresso.

**ART. 12**  
**- INVALIDITA' MORTE, INTERDIZIONE O INABILITAZIONE**  
**DELL'IMPRENDITORE ARTIGIANO -**

1. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 5 della legge 08/08/1985, n° 443, nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'autorizzazione all'esercizio per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, a condizione che l'esercizio dell'impresa venga

assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato anche in mancanza dei requisiti professionali purchè venga comprovato che l'attività è svolta da persona che ne sia in possesso. In tale ipotesi l'autorizzazione amministrativa sarà intestata a coloro che hanno assunto l'esercizio dell'impresa.

2. Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'intestatario compri il possesso dei requisiti professionali.

### **ART. 13**

#### **- LA DOMANDA PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI, PER IL TRASFERIMENTO E PER IL SUBINGRESSO DI QUELLI ESISTENTI -**

1. La domanda e/o DIA per il rilascio delle autorizzazioni alla apertura di nuovi esercizi per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere indirizzate allo SUAP Unico per le Attività Produttive (SUAP) e contenere:
  - generalità del richiedente (nome cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale);
  - ragione sociale, sede e numero di codice fiscale dell'eventuale organismo societario rappresentato;
  - ubicazione dell'esercizio da destinare all'attività (via e numero civico);
  - generalità del direttore dell'azienda e relativa sua accettazione della carica nel caso di imprese esercitate in forma societaria diverse da quelle previste dalla legge n° 443 del 1985;
  - dichiarazione di consenso ai controlli da parte delle Autorità competenti nei locali destinati all'esercizio dell'attività nel caso tale attività venga svolta presso il domicilio dell'esercente.
2. La domanda di apertura dovrà essere corredata dalla seguente documentazione amministrativa:
  - a) certificazione o autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali relativi all'attività che si intende svolgere da parte del richiedente nel caso di impresa artigiana esercitata in forma individuale, ovvero dalla maggioranza dei soci operanti (uno in caso di due) nel caso di impresa artigiana esercitata in forma societaria, anche cooperativa, ovvero della persona che assume la direzione dell'azienda nel caso di impresa esercitata in forma di società diversa da quelle previste dalla legge n° 443/1985;
  - b) documento attestante l'emancipazione dei minori;
  - c) permesso di soggiorno rilasciato dalle competenti Autorità per i cittadini extracomunitari;
  - d) la documentazione di cui al precedente art. 8, comma 20, per l'accertamento dei requisiti igienico sanitari;
  - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso del titolo abilitante alla vendita di prodotti cosmetici, previsto dal D.Lgs. n. 114/98, nell'ipotesi prevista dal 2 comma dell'art. 7 della legge n° 1 del 1990;

- f) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione nel Registro delle Imprese, nell'ipotesi di impresa esercitata in forma di società;
  - g) ogni altra documentazione a richiesta del Responsabile del Procedimento per motivi di interesse pubblico.
3. La domanda per l'autorizzazione al trasferimento da luogo a luogo degli esercizi esistenti deve essere presentata secondo le modalità di cui al comma 1 e deve essere corredata con la documentazione prevista alle lett. d), e), g) del comma 2 e dalla autorizzazione formale in atto.
  4. La domanda di autorizzazione a subentrare negli esercizi esistenti per atto tra vivi deve essere presentata secondo le modalità di cui al comma 1 e deve essere corredata con la documentazione prevista dalle lett. a), b), c), d) e), f), e g) del comma 2, nonché con l'atto di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda debitamente registrato, o certificazione notarile attestante il trasferimento in proprietà o gestione, e dalla autorizzazione formale in atto.
  5. La domanda di autorizzazione a subentrare negli esercizi per causa di morte deve essere presentata secondo le modalità di cui al comma 1, integrata con l'indicazione delle generalità della persona che intende svolgere l'attività, e deve essere corredata con la documentazione prevista dalle lett. a), b), c), d) e) e g), nonché dall'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante la qualità di eredi, dall'autorizzazione del giudice tutelare nel caso gli eredi siano minori, dal certificato dell'avvenuta denuncia di successione, dall'autorizzazione formale in atto.
  6. La documentazione amministrativa prevista dalle lett. a), c), del precedente comma, l'atto di trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda di cui al comma 4, il certificato dell'avvenuta denuncia di successione di cui al comma 5, deve essere prodotta in originale e in copia fotostatica. Il Responsabile del procedimento trattiene la copia della documentazione agli atti restituendo l'originale agli interessati.

#### **ART. 14**

#### **- IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI -**

1. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni deve concludersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione e/o DIA e deve svolgersi con le modalità stabilite dalla legge n° 241 del 1990 e successive modificazioni.
2. Qualora la domanda non sia regolare o completa con la prescritta documentazione il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni dalla ricezione, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e fissando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla rettifica o al completamento, trascorso il quale senza che l'interessato abbia provveduto la domanda viene dichiarata improcedibile e trasmessa agli atti di archivio. In questo caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla data della rettifica o del completamento dell'istanza.
3. La domanda e/o DIA per l'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi o per il trasferimento di quelli esistenti, anziché dalla documentazione prevista dall'art. 8, comma 20, può essere corredata da:
  - a) pianta planimetrica dell'esercizio, in triplice copia, sottoscritta dal richiedente, in scala adeguata, indicante la destinazione dei singoli vani, la loro superficie ed altezza. (Può essere omessa la disposizione degli arredi). Nel caso di richieste di autorizzazioni per

- attività da svolgersi presso il domicilio dell'esercente la pianta planimetrica dovrà prevedere anche la disposizione dei locali che conservano la destinazione residenziale;
- b) dichiarazione di possesso del certificato di idoneità sanitaria del richiedente rilasciato dall'Autorità Sanitaria Locale.
- 4 Nel caso previsto dal comma 4 la domanda di autorizzazione/DIA all'apertura o al trasferimento viene accolta dal Responsabile di SUAP previo parere favorevole del competente Servizio dell'Azienda U.S.L. e accertamento dei restanti requisiti di cui all'art. 4, comma 3, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo. Entro un anno dalla data dell'atto di accoglimento della domanda, dovrà essere presentata la documentazione completa prevista dall'art. 8, comma 20. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 8, comma 20, previo accertamento dei requisiti igienico sanitari del competente Servizio dell'Azienda U.S.L.
- 5 Scaduto il termine di cui al secondo periodo del comma precedente, senza che sia stata presentata la documentazione completa prevista dall'art. 8, comma 20, la richiesta di autorizzazione/DIA sarà dichiarata improcedibile e trasmessa agli atti di archivio.

#### **ART. 15**

#### **- INIZIO, SOSPENSIONI TEMPORANEE E CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' -**

- 1 Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare l'attività entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione.
- 2 Il titolare della DIA può iniziare l'attività una volta trascorsi i 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione allo SUAP ed inoltre deve comunicare formalmente allo SUAP la data di inizio dell'attività;
- 3 Il Responsabile dello SUAP può, per comprovate ragioni di necessità o per altri gravi motivi da documentare, prorogare di tre mesi il termine di inizio dell'attività.
3. E' fatto obbligo di dare preventivamente comunicazione al Comune nel caso di sospensioni temporanee dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni e fino a novanta giorni.
4. Per periodi superiori a novanta giorni, anche se cumulati in seguito alla comunicazione di cui al comma precedente, l'attività può essere sospesa, su richiesta degli interessati, per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio, chiamata alle armi, da documentare, previo rilascio di apposita autorizzazione del Responsabile di SUAP.
5. Il Responsabile di SUAP ordina la sospensione temporanea dell'attività, per un periodo non superiore a sei giorni, nel caso venga accertato che l'esercizio effettua con continuità interruzioni giornaliere dell'attività stessa. In caso di recidiva l'autorizzazione viene revocata.
6. In caso di cessazione dell'attività il titolare dell'autorizzazione, o il suo avente causa a qualsiasi titolo, ha l'obbligo di inviare al Comune la dichiarazione di rinuncia scritta, in carta semplice, con firma autografa non autenticata, entro il termine di trenta giorni dalla cessazione stessa, allegando, in restituzione, l'autorizzazione rinunciata.

#### **ART. 16**

#### **- DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE -**

1. L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività decade di diritto nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio dell'attività entro il termine previsto dal comma 1 dell'art. 15;
- b) per sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a novanta giorni.
2. Oltre l'ipotesi prevista dal comma 5 del precedente art. 15 l'autorizzazione può essere revocata dal Responsabile di SUAP nei seguenti casi:
- a) perdita dei requisiti professionali o degli altri requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni in vigore;
- b) accertata perdita dei requisiti previsti al comma 3, n° 2, del precedente art. 4.

#### **ART. 17**

#### **- OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE e/o DIA, DELLE TARIFFE, DEGLI ORARI DI APERTURA CHIUSURA E DEGLI AVVISI DELLA AUTORITA' SANITARIA -**

1. I titolari delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento hanno l'obbligo di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:
- l'autorizzazione amministrativa e/o DIA;
  - le tariffe delle prestazioni e dei trattamenti pratici;
  - gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio;
  - qualunque atto o avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile emanare ai fini della tutela della salute pubblica.

#### **ART. 18**

#### **- CALENDARIO, ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI -**

1. Il calendario e gli orari di apertura e chiusura degli esercizi per l'attività di acconciatore, estetista e mestieri affini sono adottati dal Sindaco con propria ordinanza, su proposta delle Organizzazioni di categoria, oppure su iniziativa dell'Amministrazione Comunale e previo parere delle Organizzazioni di categoria.
2. L'ordinanza sindacale di cui al comma precedente dovrà prevedere:
- a) il coordinamento degli orari degli esercizi secondo le finalità previste dal 7<sup>a</sup> comma dell'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 e L. 40/2007;
- b) la deroga, su domanda degli interessati, al calendario e agli orari di apertura e chiusura degli esercizi per comprovate ragioni di necessità;
- c) la garanzia del servizio, svolto normalmente in modo saltuario, a favore delle persone che conducono vita in comune nell'ambito di stabilimenti militari, istituti di istruzione, ospedali, istituti assistenziali e case di cura e di riposo, istituti di prevenzione e di pena.

#### **ART. 19**

#### **- VIGILANZA E SANZIONI -**

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale, ai Servizi Sanitari, i funzionari preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e qualsiasi altra Autorità competente

possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività indicate nell'art. 1.

2. Gli agenti e i funzionari di cui al comma precedente debbono essere muniti di una tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
3. le sanzioni sono previste espressamente dall'art. 5 della L. 174/2005 e dalla dall'art. 12 della L. n° 1/1990, oltre alle procedure di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689 .
4. Qualora le attività siano svolte senza il possesso dei vari tipi di autorizzazione prevista dal presente Regolamento il Responsabile di SUAP ordina l'immediata cessazione dell'attività abusiva e la conseguente chiusura dell'esercizio dandone comunicazione alla C.P.A.
5. Oltre all'ipotesi prevista dal comma 5 dell'art. 15, nei casi di particolare gravità e di recidiva il Responsabile di SUAP ha facoltà di ordinare, previa diffida e/o richiamo, la sospensione temporanea dell'attività e la conseguente chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

## **ART. 20**

### **- ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE -**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di adozione.
2. Dalla sua entrata in vigore è abrogato il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna estetista e mestieri affini approvato con deliberazione consiliare n.111 del 29/11/2001.